

www.studiofavino.it
Viale degli Artigiani, 9 – 71122 Foggia
Tel./Fax: +39 0881 580006
P.iva 04049180716

Circolari per la clientela

**Aiuto alla crescita economica (ACE) -
Nuove disposizioni attuative
(DM 3.8.2017)**

1 PREMESSA

Con il DM 3.8.2017, pubblicato sulla G.U. 11.8.2017 n. 187 e in vigore del 26.8.2017, sono state emanate le nuove disposizioni attuative dell'ACE (art. 1 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011), in sostituzione di quelle contenute nel DM 14.3.2012, che viene contestualmente abrogato.

Il DM 3.8.2017 interviene sulla disciplina dell'agevolazione così come modificata dalla L. 232/2016 e dal DL 50/2017, conv. L. 96/2017, che hanno previsto:

- la riduzione della base di calcolo dell'agevolazione in ragione dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto alle analoghe consistenze rilevate nel bilancio 2010;
- l'equiparazione delle regole di calcolo dell'ACE degli imprenditori individuali e delle società di persone, in contabilità ordinaria, a quelle delle società di capitali;
- la riduzione del coefficiente da applicare alla variazione in aumento del capitale proprio dal 4,75% (misura valevole per il solo 2016) all'1,6% per il 2017 e, a regime, all'1,5%.

In virtù del ritardo con cui sono state emanate le nuove disposizioni attuative, sono state previste apposite clausole di salvaguardia per tutelare le imprese che, nei modelli REDDITI 2017 (e in determinati casi anche successivamente), adottano comportamenti non coerenti con quelli previsti dal DM 3.8.2017.

2 COORDINAMENTO CON I NUOVI OIC

Numerose disposizioni del DM 3.8.2017 si occupano di stabilire la rilevanza (o irrilevanza) ai fini ACE delle componenti di patrimonio netto che emergono a seguito dell'adozione dei nuovi OIC, sia a regime che in sede di prima adozione degli stessi.

2.1 AZIONI PROPRIE

Secondo il DM 3.8.2017, la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata con utili che hanno concorso, in precedenza, ad incrementare tale variazione: in pratica, la base ACE viene ridotta in ragione delle riserve rese indisponibili a seguito dell'acquisto delle azioni proprie che, in precedenza, hanno concorso alla formazione della base di calcolo dell'agevolazione.

Se, però, le azioni proprie vengono acquistate per un successivo annullamento, la riduzione del patrimonio netto rileva *tout court* quale decremento della base ACE.

2.2 FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI

Le nuove disposizioni prevedono che la parte dei finanziamenti infruttiferi (o concessi ad un tasso significativamente diverso rispetto a quello di mercato) che la società beneficiaria del prestito iscrive tra le riserve di patrimonio netto in applicazione del criterio del costo ammortizzato non viene computata nella base ACE.

2.3 RETTIFICHE DERIVANTI DALLA PRIMA ADOZIONE DEI NUOVI OIC

Rilevano ai fini dell'ACE gli effetti:

- dell'eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità non più capitalizzabili;
- dell'adozione del criterio del costo ammortizzato.

Tutte le altre rettifiche operate in sede di prima adozione dei nuovi OIC non sono, invece, da prendere in considerazione per il calcolo dell'agevolazione.

Con particolare riferimento all'eliminazione dei costi non più capitalizzabili, la norma dovrebbe essere letta nel senso per cui la riduzione del patrimonio netto derivante dallo storno dei costi va a ridurre la base ACE, ma viene controbilanciata (quale variazione incrementativa) dai maggiori utili che si generano negli esercizi successivi per effetto dell'assenza di ammortamenti.

2.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il DM 3.8.2017 prevede che non debbano essere ricomprese nella base ACE le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al *fair value* dei contratti derivati.

3 RIDUZIONE DELLA BASE ACE PER INVESTIMENTI IN TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il DM 3.8.2017 e la relativa Relazione illustrativa individuano:

- i soggetti tenuti ad osservare la nuova norma, suscettibile di ridurre la base ACE;
- i titoli e valori mobiliari oggetto della stessa;
- le modalità di calcolo degli incrementi.

3.1 AMBITO SOGGETTIVO

Sono tenuti ad osservare la nuova norma i soggetti diversi da quelli che svolgono le attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K della Tabella ATECO 2007 (per i soggetti che svolgono attività bancarie e assicurative, infatti, l'investimento in titoli e valori mobiliari rientra tra le attività ordinariamente esercitate).

Rientrano, inoltre, tra i soggetti tenuti ad osservare la nuova limitazione le *holding* non finanziarie (c.d. "*holding* industriali").

3.2 NOZIONE DI TITOLI E VALORI MOBILIARI

Rappresentano titoli e valori mobiliari a questi specifici fini le attività di cui all'art. 1 co. 1-*bis* del DLgs. 58/98 (es. obbligazioni, altri titoli di debito, titoli di Stato, certificati di deposito, ecc.), a cui vanno aggiunte le quote di OICR (fondi di investimento).

Non generano, invece, alcuna riduzione della base ACE ai sensi della disposizione in commento gli investimenti in partecipazioni (anche quotate nei mercati regolamentati).

3.3 DETERMINAZIONE DEGLI INCREMENTI DELLE CONSISTENZE

Secondo la Relazione al DM 3.8.2017, gli incrementi delle consistenze vanno determinati quale mera differenza tra i saldi di bilancio, tenendo quindi conto anche delle eventuali svalutazioni.

In linea generale, se ad esempio l'impresa presenta nel bilancio 2010 uno *stock* di titoli e valori mobiliari diversi delle partecipazioni per 300.000,00 euro, ha acquistato titoli nel 2014 per 100.000,00 euro e rileva, quindi, nel bilancio 2016 uno *stock* di tali titoli per complessivi 400.000,00 euro, la base ACE relativa al 2016 viene ridotta di un importo di 100.000,00 euro.

Se, però, i titoli acquistati nel 2014 fossero stati svalutati nel bilancio 2016 per 35.000,00 euro, la consistenza rilevata in bilancio sarebbe pari a 365.000,00 euro (300.000,00 + 65.000,00), per cui la base ACE verrebbe ridotta di un importo di 65.000,00 euro.

4 SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRENDITORI INDIVIDUALI

Per le società di persone e gli imprenditori individuali, a seguito delle novità apportate alla disciplina dell'ACE da parte della L. 232/2016, la base di calcolo dell'agevolazione è rappresentata dalla somma di due elementi:

- la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010 (componente “statica”, da computare anche negli esercizi successivi);
- gli incrementi netti registrati dal 2016 in avanti, computati secondo le regole delle società di capitali (componente “dinamica”).

Il DM 3.8.2017 ha previsto che, per il calcolo della componente “statica”, sia il patrimonio netto al 31.12.2015 che il patrimonio netto al 31.12.2010 devono essere assunti al lordo dei rispettivi utili d’esercizio.

Per quanto riguarda invece la componente “dinamica” viene previsto che, diversamente da quanto stabilito per le società di capitali, gli utili d’esercizio rilevano quali variazioni incrementative della base ACE non nell’esercizio in cui sono accantonati a riserva, ma in quello in cui maturano, al netto dei prelievi in conto utili.

Per quanto riguarda il calcolo per il 2016, quindi, l’utile del 2015 concorre alla formazione della componente “statica”, mentre l’utile del 2016 va già computato nella componente “dinamica” da assumere per il 2016, al netto degli eventuali prelievi effettuati nel 2016 stesso e unitamente ad eventuali conferimenti dei soci e rinunce ai crediti operate dai soci sempre nel 2016.

5 ALTRE DISPOSIZIONI DEL DECRETO

5.1 IMPRESE AGRICOLE

Le nuove disposizioni attuative prevedono, recependo un orientamento maggioritario sul punto, che non possano beneficiare dell’ACE gli imprenditori agricoli e le società agricole che determinano il reddito su base catastale ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

5.2 PLUSVALENZE DA CONFERIMENTO D’AZIENDA

Secondo il DM 3.8.2017, non deve essere computata nella base ACE la riserva formata con plusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e di rami d’azienda.

5.3 OPERAZIONI INFRAGRUPPO

In merito alle operazioni infragruppo suscettibili (come in passato) di ridurre la base ACE, secondo le nuove disposizioni attuative:

- tra le società del gruppo si devono intendere ricomprese anche le società di persone;
- i conferimenti operati a favore di società del gruppo riducono la base ACE della società conferente anche se la società conferitaria non ha titolo a beneficiare dell’agevolazione (es. società estera).

6 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il DM 3.8.2017 prevede due clausole di salvaguardia:

- una prima clausola fa salvi i comportamenti difformi rispetto a quelli stabiliti dalle norme del DM 3.8.2017 che riguardano il rapporto tra i nuovi OIC e la determinazione del reddito d’impresa; essa riguarda i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DM 3.8.2017 per i quali i termini di versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data;
- una seconda clausola riguarda le restanti disposizioni attuative, facendo salvi i comportamenti difformi adottati fino al 2017 (periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DM 3.8.2017).

La prima clausola di salvaguardia riguarda, quindi, anche il 2016 (per i soggetti “solari”), e consente in sostanza alle imprese di non tenere conto delle disposizioni contenute nel DM 3.8.2017 riferite:

- alla disciplina delle azioni proprie;
- alla disciplina dei finanziamenti infruttiferi;
- alle rilevazioni operate in sede di prima adozione dei nuovi OIC, anche riferite all'eliminazione dei costi non più capitalizzabili e all'adozione del criterio di valutazione del costo ammortizzato;
- alla valutazione al *fair value* dei derivati.

La seconda clausola di salvaguardia consente invece essenzialmente, come chiarito dalla Relazione al DM 3.8.2017, di non tenere conto delle disposizioni del decreto riguardanti:

- la nuova disciplina per i soggetti IRPEF;
- le regole per la riduzione della base ACE per investimenti in titoli e valori mobiliari;
- l'irrilevanza delle plusvalenze da conferimento;
- la rivisitazione delle norme anti-abuso per le operazioni infragruppo.

Le clausole di salvaguardia non possono, però, spingersi a disapplicare le norme primarie che regolano l'agevolazione. Ad esempio, l'impresa è comunque tenuta a ridurre la propria base ACE se vi sono incrementi delle consistenze di titoli e valori mobiliari, potendo invece disapplicare le sole norme attuative (ad esempio, non effettuando il mero confronto tra gli *stock* di titoli nel bilancio 2016 e nel bilancio 2010 e considerando invece irrilevanti le svalutazioni dei titoli stessi).